

N. R.G. 2764/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei magistrati:

Domenico Bonaretti	Presidente
Rossella Milone	Consigliere rel.
Ernesta Occhiuto	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. **2764/2024** promossa in grado d'appello con citazione notificata il 7.10.2024

DA

Parte_1 (C.F. e P. IVA *P.IVA_1* , *Parte_2* (Tax no. 13-*P.IVA_2*), *Parte_3* (reg. *P.IVA_3*), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Giovanni Guglielmetti, Laura Salvaneschi, Filippo Canu, Niccolò Ferretti ed Emanuela Gaia Zapparoli ed elettivamente domiciliate presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Guglielmetti e Laura Salvaneschi, in Milano, Via Andegari n. 4/a, giusta procura in atti

APPELLANTI

NEI CONFRONTI DI

Controparte_1 P.IVA e C.F. *P.IVA_4* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Trevisan e Giulia Affer ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Brera n.6, giusta procura in atti

APPELLATA

Conclusioni

Per Parte_1 , Parte_2 _ Parte_3 :

“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7738/2024 (R.G. 43007/2021), pubblicata il 22 agosto 2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione di Controparte_1

1) accertare e dichiarare che il lodo arbitrale irrituale reso il 12 settembre 2021, deliberato a maggioranza dal Collegio presieduto dal prof. avv. Carlo Angelici e dagli arbitri prof. avv. Giorgio Meo e prof. avv. Marco Saverio Spolidoro, con la opinione dissenziente del prof. avv. Giorgio Meo, è nullo e/o inopponibile alle parti e/o annullarlo;

2) con vittoria di spese, oneri e competenze, oltre IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio.”

Per Controparte_1

“Piaccia a codesta Ill.ma Corte, respinta ogni diversa o contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via preliminare:

1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, non avendo svolto Parte_1 una impugnazione per vizi della volontà o incapacità degli arbitri, ma per aver chiesto una revisione nel merito del [...]

Per_1

In via principale:

2) rigettare nel migliore dei modi per Controparte_1 le domande tutte della Parte_1 , in accoglimento dell'exceptio doli o dell'eccezione di convalida ai sensi dell'art. 1444.2 c.c., e/o comunque in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa.

In ogni caso:

3) condannare l'appellante a rifondere alla appellata spese e onorari di causa e a rimborsarle le spese generali.”

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Il giudizio di primo grado

Parte_1 **Parte_2** e **Parte_3** (di seguito, congiuntamente, **Parte_1**”) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, **Controparte_1** (di seguito solo **Controparte_1**”), esponendo:

- che in data 11.5.1979 **Controparte_1** e le società che all’epoca componevano il gruppo **Parte_1** avevano stipulato un Accordo di coesistenza (di seguito solo “l’Accordo”), tuttora vigente, volto a disciplinare tra le parti l’uso e la registrazione di alcuni marchi e segni distintivi;
- che, in particolare, l’Accordo prevedeva che **Parte_1** potesse utilizzare il nome **Parte_1**” e la lettera “V” su qualsiasi prodotto e anche quale denominazione ed insegna, eccezion fatta per taluni prodotti (calzature, borse e accessori di pelletteria appartenenti alla classe merceologica 18), per i quali l’utilizzo di tali segni era riservato, in via esclusiva, a **Controparte_1** ;
- che l’Accordo regolava altresì l’uso dei marchi in una specifica tipologia di annunci su riviste (detta “groupage”), ma nulla prevedeva in relazione ad altre forme di pubblicità, non diffuse al tempo della stipula dell’accordo, come le “pubblicità istituzionali” e la pubblicità tramite *internet e social network*;
- che, all’art. 22, l’Accordo prevedeva una clausola di arbitrato irrituale che attribuiva agli arbitri sia il potere di risolvere secondo equità le eventuali controversie sorte tra le parti, sia il potere di intervenire, in qualità di arbitratori, sul testo dell’accordo contrattuale onde adattarlo alle eventuali esigenze che si sarebbero potute manifestare nel corso del tempo;
- che, dopo anni di coesistenza pacifica, **Controparte_1** , a partire dal 2017, intraprendeva una serie di iniziative giudiziali, contestando a **Parte_1** di utilizzare – in taluni annunci pubblicitari, comunicazioni tramite *internet e social network*, nonché nelle insegne di alcuni negozi e *corners* – il segno “Valentino” in violazione dei limiti fissati dall’Accordo;
- che, in particolare, **Controparte_1** aveva incardinato, innanzi al Tribunale di Milano, quattro giudizi, sia cautelari che di merito (rubricati *sub* RG 48204/2017, RG 30271/2018, RG 32212/2019 e RG 22111/2019);
- che il giudizio cautelare *sub* RG 48204/2017 si era concluso con un’ordinanza, datata 12 dicembre 2017, con la quale il Tribunale di Milano, ritenuto illegittimo l’utilizzo del marchio

Parte_1 ” nell’ambito della campagna pubblicitaria *FallWinter* 2017, aveva disposto una inibitoria e stabilito una penalità di euro 10.000 per ogni successiva violazione;

- che in data 17.9.2019 *Parte_1* , avvalendosi della clausola compromissoria di cui all’art. 22 dell’Accordo, aveva depositato domanda di arbitrato, chiedendo al Collegio Arbitrale:
 - i. di integrare l’Accordo di coesistenza, dettando una disciplina relativa all’uso dei marchi nella pubblicità istituzionale e nelle comunicazioni tramite *internet* e *social network*;
 - ii. di accertare e dichiarare che le condotte contestate da *Controparte_1* innanzi all’autorità giudiziaria con riferimento all’utilizzo del marchio *Parte_1* ” nelle pubblicità istituzionali, nelle comunicazioni tramite *internet* e *social network* e nelle insegne dei negozi e *corners*, non costituivano violazione dell’Accordo;
 - iii. di accertare che *Controparte_1* non aveva diritto ad invocare l’ordinanza cautelare del 12 dicembre 2017 in relazione alle campagne oggetto di contestazione ovvero che tale diritto doveva intendersi limitato alla sola campagna *FallWinter* 2017;
 - iv. di accertare che *Controparte_1* non poteva esigere la penale prevista dalla citata ordinanza, se non, al più, nei limiti dell’importo di euro 10.000;
 - v. di accertare e dichiarare che *Controparte_1* , con l’atto di precetto notificato nei confronti di *Parte_1* sulla base dell’ordinanza cautelare del 12.12.2017, aveva abusivamente quantificato la penale;
 - vi. di accertare che *Controparte_1* non aveva subito danni risarcibili in conseguenza delle condotte contestate a *Parte_1* ;
 - vii. di valutare secondo equità la circostanza per cui *Controparte_1* avesse per anni tollerato campagne pubblicitarie analoghe a quelle oggetto di contestazione.

Tanto premesso in fatto, *Parte_1* dava atto che il Collegio Arbitrale, con lodo irrituale reso in data 12.09.2021(cd. “Lodo Angelici”):

- rigettava la richiesta di integrazione dell’Accordo di coesistenza, sul presupposto che il potere integrativo, per prassi ormai consolidata, potesse essere esercitato dagli arbitri solo nell’ipotesi in cui entrambe le parti ne riconoscessero l’esigenza ovvero nel caso, ritenuto insussistente nella fattispecie, in cui siffatta esigenza si palesasse oggettivamente necessaria al fine di garantire l’equilibrio contrattuale;
- accertava l’illegittimità sia delle campagne pubblicitarie realizzate da *Parte_1* (anche tramite *internet* e *social network*), sia dell’utilizzo del segno *Parte_1* ” quale insegna

di taluni *corners*, perché non conformi agli impegni assunti con l'Accordo di coesistenza;

- liquidava in euro 800.000 le penali dovute da *Parte_1* in applicazione dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Milano in data 12 dicembre 2017;
- compensava integralmente le spese di difesa e i costi d'arbitrato.

Parte_1 impugnava, quindi, il predetto lodo innanzi al Tribunale di Milano (come indicato nell'*incipit* della presente motivazione) eccependone la nullità o, comunque, l'inopponibilità alle parti ex art. 1711 c.c. poiché reso in violazione dei limiti del mandato.

Secondo *Parte_1*, il Collegio arbitrale, infatti, non solo si sarebbe illegittimamente rifiutato di agire in qualità di arbitratore, ma sarebbe altresì incorso nel vizio di omessa pronuncia e di ultra-petizione.

Parte_1 lamentava altresì l'annullabilità del lodo ex artt. 1427 e 1428 c.c. in ragione di asseriti errori percettivi essenziali, relativi in particolare:

- i. alla "prassi" esistente tra le parti per l'esercizio dei poteri integrativi;
- ii. al fenomeno del cd. "groupage";
- iii. al numero di campagne pubblicitarie sottoposte all'esame del Collegio;
- iv. ai vari usi del segno "Valentino" contestati su *internet* e sui *social network*;
- v. all'esistenza di documenti e istanze istruttorie relative alle insegne controverse.

Parte_1, infine, eccepiva la nullità del lodo poiché reso in violazione del principio della collegialità e concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di Milano di "*Accertare e dichiarare che il lodo arbitrale irrituale reso il 12 settembre 2021, deliberato a maggioranza dal Collegio presieduto dal prof. avv. Carlo Angelici e dagli arbitri prof. avv. Giorgio Meo e prof. avv. Marco Saverio Spolidoro, con la opinione dissenziente del prof. avv. Giorgio Meo, è nullo e/o inopponibile alle parti e/o annullarlo*".

Nel giudizio così incardinato, si costituiva *Controparte_1*, eccependo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle pretese avversarie e domandando, in via riconvenzionale subordinata, di accertare e dichiarare che la clausola compromissoria di cui all'art. 22 dell'Accordo, come modificata dalla scrittura aggiuntiva del 1996, era invalida e/o inefficace.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7738/2024, rigettava integralmente le domande formulate dalla parte attrice, dichiarando, per l'effetto, assorbita la domanda riconvenzionale subordinata della parte convenuta, e condannando *Parte_1* al pagamento delle spese di lite.

Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal Tribunale a fondamento del proprio convincimento:

- il lodo emesso è coerente con il mandato ricevuto, avendo il Collegio arbitrale fondato il rifiuto all'esercizio del potere integrativo sull'art. 22 dell'Accordo di coesistenza;
- nessun vizio di omessa pronuncia è ravvisabile nel lodo impugnato, avendo il Collegio arbitrale analiticamente esaminato, alla luce delle argomentazioni sollevate dalle attrici, sia la campagna pubblicitaria *Fall Winter* 2017, sia quella *CP_2* 2018 che quella *Spring Summer* 2018 e avendo concluso per la relativa non conformità agli impegni assunti con l'Accordo di coesistenza;
- parimenti il Collegio Arbitrale si è pronunciato sulla domanda attorea avente ad oggetto le comunicazioni via *internet* e *social network*, ritenendole non conformi all'Accordo;
- nessuna violazione del principio della collegialità è predicabile nel caso in esame, avendo il Presidente trasmesso i propri appunti agli altri arbitri del Collegio (con l'evidente intento di raccogliere eventuali modifiche, critiche o osservazioni).

Il giudizio di appello

Contro la sentenza n. 7738/2024 del Tribunale di Milano ha proposto appello *Parte_1*, chiedendo a questa Corte l'integrale riforma della decisione sulla base di plurimi motivi, di seguito sintetizzati.

Con il primo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il Collegio Arbitrale avesse fondato il proprio rifiuto all'esercizio del potere di integrazione contrattuale sull'art. 22 dell'Accordo, così escludendo qualsivoglia violazione del mandato e/o errore percettivo essenziale.

Al contrario, nella prospettazione della parte appellante, il Collegio arbitrale avrebbe motivato il proprio rifiuto in ragione di un'asserita "prassi" applicativa in essere tra le parti (che pretenderebbe una richiesta congiunta di integrazione), nonché in virtù dell'assenza di una oggettiva esigenza di integrazione dell'Accordo, motivazioni, queste, entrambe indotte da un errore percettivo essenziale. Ed invero, la prassi invocata dal Collegio Arbitrale sarebbe del tutto inesistente, come d'altronde dimostrato dal *Persona_2* (l'unico precedente caso di integrazione dell'Accordo), in cui il Collegio Arbitrale avrebbe provveduto all'esercizio del potere di integrazione su richiesta di una sola parte e financo in via del tutto autonoma.

Sull'inesistenza di una oggettiva esigenza di integrazione, il Collegio Arbitrale, secondo l'appellante, sarebbe pervenuto a tale conclusione in conseguenza di un travisamento della nozione di "*groupage*", ritenuta erroneamente comprensiva anche della pubblicità istituzionale (in realtà non disciplinata dall'Accordo).

Con il secondo motivo, la parte appellante si duole che il Tribunale abbia escluso un vizio di omessa pronuncia da parte del Collegio Arbitrale, ancorché quest'ultimo, nel rispondere al quesito n. 2 di *Parte_1* (con il quale si chiedeva di accertare che le condotte contestate da *Controparte_1* nei procedimenti incardinati innanzi all'*Parte* e riferite a ben otto campagne pubblicitarie, non costituissero violazione dell'Accordo), avesse esaminato solo tre campagne (*Fall Winter* 2017, *PreFall* 2018 e *Spring Summer* 2018), senza nulla statuire in relazione ad altre cinque (*Fall Winter* 2018, *CP_3* 2019, *One Love*, *Spring Summer* 2010 e *Spring Summer* 2020).

Nella prospettazione della parte appellante, il Collegio Arbitrale, onde fornire puntuale risposta al quesito (e conseguentemente al mandato conferitogli), avrebbe dovuto analiticamente esaminare ogni singola campagna, considerato che ciascuna aveva utilizzato in maniera diversa i marchi contestati.

Con il terzo e il quarto motivo, la parte appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto che il Collegio arbitrale avesse fornito risposta ai quesiti nn. 3 e 4 formulati da *Parte_1* (con i quali si chiedeva di accertare l'inefficacia dell'ordinanza cautelare del 12.12.2017, ovvero di accertarne l'efficacia limitatamente alla campagna *Fall Winter* 2017), rigettandoli, benché, in realtà, nulla gli arbitri avessero statuito sul punto.

L'appellante, dunque, reitera la domanda di nullità e/o inopponibilità del lodo per violazione del mandato derivante da omessa pronuncia.

Con il quinto motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disatteso la censura di omessa pronuncia in relazione al quesito n. 5 di *Parte_1* (avente ad oggetto la domanda di rideterminazione della penale stabilita nell'ordinanza cautelare del 12.12.2017).

Nella prospettazione della parte appellante, il Collegio Arbitrale, nel liquidare l'importo complessivo di euro 800.000 a titolo di penale e di risarcimento del danno “*senza chiarire quale parte di tale importo fosse riferibile a penali ridotte e quale a risarcimento del danno*” (testuale appello pag. 43) avrebbe reso sul punto una pronuncia indeterminata e, quindi, di fatto omessa.

Con il sesto motivo, la parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il Collegio Arbitrale, nel liquidare in euro 800.000 le penali dovute da *Parte_1* in applicazione dell'ordinanza del 12.12.2017, avesse implicitamente rigettato la domanda di accertamento del carattere abusivo della condotta tenuta da *Controparte_1* (che con atto di precetto aveva intimato il pagamento, a titolo di penale, di un importo di quasi 14 milioni di euro).

Nella prospettazione della parte appellante, al contrario, il fatto stesso che gli Arbitri abbiano ritenuto equo un importo di quasi 18 volte inferiore a quello preteso da **Controparte_1** dimostrerebbe la mala fede serbata da quest'ultimo nel richiedere importi multimilionari del tutto irragionevoli.

Con il settimo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di omessa pronuncia in relazione al quesito n. 7 (relativo alle contestate comunicazioni via *internet* e *social network*), benché il Collegio Arbitrale avesse reso sul punto una motivazione del tutto generica.

Nella prospettazione dell'appellante, il Collegio arbitrale, onde correttamente ottemperare al proprio mandato, avrebbe dovuto prendere concretamente posizione su ciascuna delle 1.392 condotte *online* contestate da **Controparte_1** nell'ambito dei procedimenti incardinati innanzi all'autorità giudiziaria. Parimenti il Collegio arbitrale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione, oggetto di ampia trattazione del corso del procedimento arbitrale, relativa all'utilizzo dei domini "m.valentino.com", e dell'account "@realmrValentino" sui *social network*.

Con l'ottavo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso di esaminare il vizio di omessa pronuncia sollevato da **Parte_1** con riferimento al quesito n. 8 (avente ad oggetto l'applicabilità degli ordini contenuti nell'ordinanza cautelare del 12.12.2017 alle pubblicità realizzate da **Parte_1** tramite *internet* e *social network*).

Nella prospettazione dell'appellante, il Collegio arbitrale non si sarebbe in alcun modo pronunciato sul punto e il Tribunale, non esaminando la censura di omessa pronuncia, sarebbe a sua volta incorso nel medesimo vizio.

Con il nono motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di omessa pronuncia in relazione al quesito n.9 (avente ad oggetto l'accertamento della liceità dell'utilizzo del segno **Parte_1** " quale insegna di taluni negozi e *corners*), benché il Collegio arbitrale si fosse di fatto limitato ad un inammissibile "*non liquet*", ritenendo la documentazione prodotta nel corso del procedimento non sufficiente per una delibazione sul punto. Nella prospettazione della parte appellante, al contrario, il materiale probatorio in atti sarebbe stato ampiamente sufficiente per una compiuta delibazione.

Con il decimo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per non essersi il Tribunale pronunciato in relazione al vizio di omessa pronuncia denunciato da **Parte_1** con riferimento al quesito n. 10, con il quale si chiedeva al Collegio arbitrale di accertare che nessun danno risarcibile

fosse in realtà derivato a *Controparte_1* in conseguenza delle condotte contestate a *Parte_1* ([...]
CP_1 , anzi, avrebbe tratto vantaggio dall'omonimia con la ben più nota *maison* *Parte_1*).

Con l'undicesimo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale esaminato il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Collegio Arbitrale nel liquidare a carico di *Parte_1* , in uno con la rideterminazione della penale, anche un importo a titolo di risarcimento del danno, benché nessuna delle parti avesse formulato una domanda in tal senso.

Con il dodicesimo motivo, la parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disatteso la doglianza con la quale *Parte_1* si era lamentato che il Collegio Arbitrale non si fosse pronunciato sulla questione, debitamente allegata e dimostrata, della pluriennale tolleranza manifestata da *Controparte_1* in relazione a condotte analoghe a quelle oggi oggetto di contestazione. Nella prospettazione dell'appellante, il giudizio di equità rimesso agli arbitri ai sensi dell'art. 22 dell'Accordo di coesistenza avrebbe imposto al Collegio di valutare tale circostanza, anche sotto il profilo degli affidamenti che una tale tolleranza aveva ingenerato in *Parte_1* . Il Tribunale, tuttavia, anziché valutare la ricorrenza o meno del denunciato vizio di omessa pronuncia, si sarebbe inammissibilmente sostituito alla valutazione di merito riservata agli Arbitri, rigettando la doglianza sul presupposto che *“non si può ritenere come l'inattività nel tutelare un diritto possa determinare una decadenza dallo stesso (fatta eccezione per specifici istituti disciplinati dalla legge e che non si riferiscono alla fattispecie di cui ci si occupa)”* (sentenza pag. 14).

Con il tredicesimo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso di esaminare il vizio di omessa pronuncia sollevato da *Parte_1* in relazione all'eccezione di inadempimento proposta nel corso del procedimento arbitrale.

Parte_1 , infatti, aveva eccepito dinanzi al Collegio Arbitrale che *Controparte_1* , pur avendo imputato alla controparte l'utilizzo dei segni contestati in violazione dei limiti fissati dall'Accordo, si era a sua volta reso inadempiente agli impegni con il medesimo assunti, senza tuttavia che gli Arbitri nulla statuissero sul punto.

Con il quattordicesimo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disatteso la doglianza con la quale *Parte_1* aveva lamentato la nullità del lodo per violazione del principio della collegialità della decisione.

Nella prospettazione della parte appellante, il lodo sarebbe stato deliberato dal solo Presidente che avrebbe trasmesso agli altri arbitri una bozza di lodo già confezionata, consentendo, quindi, a questi ultimi solo *“di aderire o dissentire da una decisione già presa”* (testuale appello pag. 68).

Con il quindicesimo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di annullabilità del Lodo, nonostante i plurimi errori percettivi in cui sarebbe incorso il Collegio Arbitrale.

In particolare, gli arbitri:

- avrebbero travisato in fatto la nozione di *groupage*, giungendo, per l'effetto, a ritenere (erroneamente) che le pubblicità istituzionali trovassero già la loro disciplina all'interno dell'Accordo (che, dunque, doveva ritenersi oggettivamente non necessitante di integrazione);
- sarebbero incorsi in un'erronea percezione della realtà fattuale laddove hanno ritenuto che le campagne pubblicitarie contestate da *Controparte_1* fossero solo tre, così omettendo di pronunciarsi sulle altre cinque;
- avrebbero erroneamente percepito i confini del mandato conferito, non avvedendosi del fatto che *Parte_1* aveva in realtà domandato una valutazione specifica in relazione ad ogni singolo uso dei marchi contestato dalla controparte;
- non si sarebbero avveduti, per effetto di un errore percettivo, della presenza in atti dei documenti necessari per giungere ad una delibazione in relazione al quesito n. 9 (relativo all'utilizzo dei marchi nelle insegne dei negozi);
- sarebbero incorsi in un errore percettivo laddove hanno ritenuto pacifica la circostanza per cui i *corners* contestati vendessero una sola tipologia di prodotto, ancorché la questione fosse in realtà controversa.

Si è costituita nel giudizio di appello *Controparte_1*, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame avversario *ex art. 348 bis c.p.c.*, nonché, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito.

In particolare, la parte appellata ha dedotto:

- che il lodo irrituale è impugnabile solo per vizi della volontà del Collegio o per incapacità di uno degli arbitri, mentre le doglianze di *Parte_1* si risolvono in inammissibili contestazioni di merito;
- che, a fronte di un'asserita omessa pronuncia da parte dell'arbitratore, l'unico rimedio legislativamente previsto è quello della richiesta di determinazione giudiziale del contenuto del negozio (art. 1349 co. 1 c.c.), rimedio di cui controparte non si è avvalsa;
- che, comunque, controparte ha convalidato il lodo impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1444 co. 2 c.c., allorquando lo ha fatto valere senza riserve nell'ambito del procedimento di opposizione al precetto notificato da *Controparte_1* ;
- che, in ogni caso, i motivi di appello avversari sono infondati nel merito, considerato:

- i. che il Collegio non è incorso in alcun errore percettivo circa l'invocata prassi applicativa dei poteri integrativi: questi ultimi, infatti, non sono mai stati esercitati per modificare la ripartizione merceologica del marchio "Parte_1" su cui l'Accordo si fonda, ma semplicemente per "ritoccare" elementi testuali dell'accordo nei limiti della comune volontà delle parti;
- ii. che, comunque, il riferimento alla prassi applicativa costituisce un mero *obiter dictum*: la reale motivazione del rigetto della domanda di integrazione muove dalla lettera dell'art. 22 dell'Accordo che subordina l'esercizio del potere integrativo al ricorrere di una oggettiva esigenza, ritenuta insussistente dagli arbitri;
- iii. che il Collegio arbitrale non ha negato la differenza tra "groupage" e "pubblicità istituzionale", ma semplicemente l'ha ritenuta irrilevante ai fini del decidere;
- iv. che non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia in relazione ai quesiti nn. 3 e 4: questi ultimi, semplicemente, sono stati assorbiti dal rigetto del quesito n. 2;
- v. che il Collegio arbitrale ha chiarito nel dettaglio i casi nei quali è consentito alla controparte utilizzare il marchio "Parte_1" su *internet*;
- vi. che un vizio di omessa pronuncia sarebbe, al più, ravvisabile solo con riferimento alla questione dell'utilizzo del dominio "m.valentino.com" e dell'account social "@realmrvalentino", questione che, tuttavia, assume una rilevanza marginale, come tale inidonea ad inficiare l'intero lodo;
- vii. che con riferimento alla statuizione arbitrale che ha ritenuto la documentazione probatoria in atti non sufficiente a delibare sulla liceità o meno dell'utilizzo dell'insegna "Parte_1" nei negozi, l'appellante contesta un *error in iudicando*, inidoneo a costituire motivo di impugnazione del lodo irrituale;
- viii. che l'eccezione di inadempimento, in relazione alla quale "Parte_1" lamenta un'omessa pronuncia, è stata in realtà implicitamente rigettata dal Collegio nel momento in cui ha riconosciuto gli inadempimenti contestati da "Controparte_1";
- ix. che, in ogni caso, gli inadempimenti contestati da "Parte_1" sono imputabili non già a "Controparte_1", ma alle sue licenziatarie;
- x. che nessuna violazione del principio della collegialità è ravvisabile nel caso in esame, posto che il lodo è stato deliberato a maggioranza degli arbitri, riuniti in conferenza personale e plenaria nella seduta dell'11.9.2021;

- xi. che, oltretutto, l'allegazione avversaria secondo cui la decisione sarebbe stata "preconfezionata" dal Presidente è smentita dal fatto stesso che il lodo incorpori la lunga e articolata *dissenting opinion* dell'Arbitro nominato da **Parte_1** .

All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata in data 19.2.2025, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 18.2.2026, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito; in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

La decisione della Corte

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. per non avere l'appello "*alcuna probabilità di essere accolto*" (pag. 9 comparsa di costituzione).

Sul punto deve, anzitutto, osservarsi che la mancanza, secondo un giudizio *ex ante*, della ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, non è più contemplata, nella nuova formulazione dell'art. 348 *bis* c.p.c. applicabile nel presente giudizio, tra le cause di inammissibilità (come era, invece, previsto dall'art. 348 *bis* c.p.c. *ante* riforma Cartabia), essendo unicamente previsto dalla formulazione vigente che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 *bis* c.p.c.

In ogni caso, sia l'inammissibilità che la manifesta infondatezza dell'appello – menzionate nella formulazione vigente dell'art. 348 *bis* c.p.c. – devono ritenersi implicitamente disattese con il rinvio della causa, disposto alla prima udienza, ex art. 352 c.p.c. anziché ex art. 350 *bis* c.p.c.

L'eccezione di inammissibilità deve essere disattesa anche nella parte in cui **Controparte_1** lamenta che i motivi di appello avversari involgano censure di merito.

I motivi di gravame, infatti, sono stati articolati da **Parte_1** in termini di violazioni di mandato o di vizi del consenso (*sub specie* di errori essenziali ex artt. 1427 e 1428 c.c.) e si rivelano, pertanto, esenti da censure di inammissibilità, a prescindere dalla loro fondatezza, che verrà deliberata oltre.

Il lodo irrituale, quale è pacificamente quello oggetto della presente lite, si sostanzia, infatti, in un mandato con il quale le parti conferiscono agli arbitri il compito di definire la controversia sul piano negoziale, con una decisione riconducibile alla volontà dei mandanti.

Esso, quindi, è impugnabile sia per violazione dei limiti del mandato, sia per i vizi che possono vulnerare la volontà negoziale (violenza, dolo, incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico o di uno degli arbitri e, appunto, errore).

L'eccezione di inammissibilità dell'appello deve, infine, essere respinta anche con riferimento alla pretesa convalida tacita del lodo prospettata dalla parte appellata.

L'art. 1444 co. 2 c.c., invocato dalla parte appellata, richiede, ai fini della convalida, che la parte legittimata ad esperire l'azione di annullamento abbia dato volontaria esecuzione al contratto, conoscendone il motivo di annullabilità.

Dagli atti e documenti di causa non risulta, tuttavia, che *Parte_1* abbia dato esecuzione al [...] *Per_1* oggetto del presente giudizio.

L'odierna appellante si è limitata, infatti, a riferirne l'esistenza nell'ambito del giudizio di opposizione al precetto intimato da *Controparte_1* sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 12 dicembre 2017, giudizio nel quale *Parte_1* ha soltanto eccepito che il titolo azionato dalla controparte era stato caducato dal *Persona_1* (che aveva rideterminato l'ammontare della penale stabilito nell'ordinanza), senza in alcun modo manifestare la volontà di darvi esecuzione.

Nel corso di tale giudizio di opposizione, anzi, *Parte_1*, lungi dal prestare acquiescenza al [...] *Per_1* ne aveva eccepito l'erroneità sotto molteplici profili, dando atto di avere altresì provveduto alla relativa impugnazione.

Negli scritti difensivi di quel giudizio, l'odierna appellante, infatti, aveva precisato che *Parte_1* *[ritiene] il Persona_1 sotto molti aspetti errato e lacunoso, tanto che ha dovuto impugnarlo innanzi a questo stesso Tribunale"* (doc. 94 fascicolo primo grado *Controparte_1*).

Passando, quindi, al merito dei motivi di appello, va osservato quanto segue.

Con il **primo motivo**, la parte appellante si duole che gli arbitri abbiano omesso di esercitare il potere di integrazione del regolamento contrattuale loro riconosciuto dalla clausola compromissoria (che attribuiva agli arbitri anche il ruolo di "arbitratori"), così violando il mandato conferito.

Anche in relazione a tale specifico motivo la parte appellata ha sollevato un'eccezione di inammissibilità, deducendo che l'omessa determinazione dell'arbitratore potrebbe essere fatta valere solo attivando il rimedio previsto dall'art. 1349 co. 1 c.c. e non già quale motivo di impugnazione del lodo.

Ritiene la Corte che tale eccezione di inammissibilità sia infondata.

L'omessa pronuncia rientra, infatti, fra i motivi astrattamente censurabili in sede di impugnazione del lodo irrituale (sostanzandosi in una violazione del mandato), sicché il motivo qui articolato dalla parte appellante è ammissibile, ancorché infondato nel merito per le ragioni di seguito illustrate.

Il Collegio Arbitrale ha, infatti, espressamente esaminato la domanda di [Parte_1](#) ed ha ritenuto insussistenti, spiegandone le ragioni, i presupposti richiesti per l'esercizio del potere di integrazione contrattuale.

Gli arbitri, quindi, nel rigettare la domanda di integrazione di [Parte_1](#), si sono mossi entro il perimetro del mandato arbitrale (definito dalla clausola compromissoria di cui all'art. 22 dell'Accordo), ritenendo insussistente, con valutazione insindacabile in questa sede, l'oggettiva esigenza di integrazione prevista, secondo l'interpretazione degli stessi arbitri, proprio dall'art. 22 dell'Accordo.

Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che il lodo emesso fosse coerente con il mandato ricevuto.

Sotto altro profilo, se la doglianza riguardasse una pretesa erronea interpretazione della clausola compromissoria nella parte relativa alla ritenuta oggettiva esigenza di integrazione ai fini della modifica, si dovrebbe osservare che il vizio ermeneutico, anche laddove riferibile allo stesso contratto che ha dato origine al mandato degli arbitri, è incensurabile in sede di impugnazione di lodo irrituale, sostanziandosi in un *error in iudicando* ed essendo il lodo irrituale impugnabile unicamente per errori di fatto [v. Cass. n. 7654/2003 (sottolineatura aggiunta) “*Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando" (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante.*” (Nello stesso senso anche Cass. n. 22374/2006; Cass. n. 3637/2009; Cass. 25268/2009).

Non merita accoglimento neppure l'ulteriore censura della parte appellante secondo cui gli arbitri, nel motivare la ritenuta insussistenza di un'oggettiva esigenza di integrazione, sarebbero incorsi in un errore di fatto in relazione alla nozione di “pubblicità istituzionale”, ritenuta erroneamente compresa in quella di *groupage*.

Il Collegio Arbitrale non ha, infatti, travisato la nozione di pubblicità istituzionale, avendo gli arbitri dato atto delle differenze intercorrenti fra le due tecniche pubblicitarie e avendo espresso il giudizio, qui non sindacabile, secondo cui la pubblicità istituzionale non necessitava di una disciplina *ad hoc*, diversa da quella che l'Accordo già dettava con riferimento al *groupage*.

A pag. 58 del lodo si legge infatti: “*ai presenti fini non si tratta tanto di chiedersi se in che modo la pubblicità istituzionale meriti di essere caratterizzata in termini diversi dalla pubblicità del prodotto [...] quanto di valutare se dal punto di vista giuridico [...] la prima meriti risposte diverse e autonomo rispetto a quelle che sono fornite per la pubblicità prodotto. E non sembra che, almeno con riferimento specifico alle questioni concrete qui direttamente rilevanti, la risposta possa essere nel senso auspicato da Controparte_4*”.

Allo stesso modo il lodo impugnato non risulta affetto da errore percettivo nella parte in cui gli arbitri hanno ritenuto che tra le parti vigesse la “prassi” di subordinare l'integrazione del contratto ad una richiesta congiunta di entrambe.

L'allegazione della parte appellante, secondo cui nel *Persona_2* (l'unico precedente caso di integrazione dell'accordo) gli arbitri avevano agito in qualità di arbitratori su richiesta di una sola delle parti, risulta, infatti, smentita *per tabulas*.

Dalla lettura del *Persona_2* emerge in modo inequivoco che la richiesta di integrazione era stata formulata da entrambe le parti (v. pag. 65 del *Persona_2* doc. 6 fascicolo primo grado *Parte_1* : “*atteso che entrambe le parti hanno chiesto che, in esecuzione dell'art. 6 dell'accordo dell'11 maggio 1979, il collegio provveda a dettare un regolamento groupage [...]*”).

In ogni caso, ad avviso della Corte, il riferimento alla prassi applicativa ha costituito un mero *obiter dictum* nella motivazione del lodo, posto che la ragione principale che ha indotto gli arbitri a rigettare la richiesta di esercizio del potere integrativo è stata la ritenuta insussistenza di una oggettiva esigenza di integrazione.

Ne consegue che l'errore percettivo denunciato, quand'anche per mera ipotesi sussistente, sarebbe comunque privo del requisito dell'essenzialità e sarebbe perciò inidoneo a determinare l'annullamento del *Per_1* ai sensi dell'art. 1428 c.c.

Sul **secondo motivo** di gravame, si osserva quanto segue.

La parte appellante denuncia una pretesa violazione del mandato, *sub specie* di omessa pronuncia, per avere il Collegio arbitrale accertato che le campagne pubblicitarie oggetto dei giudizi incardinati da

Controparte_1 innanzi all'AGO costituivano violazione dell'Accordo, senza tuttavia previamente procedere ad un esame di tutte le campagne contestate.

Gli arbitri, infatti, avrebbero esaminato solo tre delle otto campagne pubblicitarie oggetto di contestazione, omettendo, dunque, qualsivoglia pronuncia in relazione alle altre cinque.

Ritiene la Corte che il vizio lamentato non sussista.

Parte_1, infatti, aveva richiesto al Collegio di verificare che nessuna delle campagne pubblicitarie contestate da *Controparte_1* costituisse violazione dell'accordo.

Gli arbitri hanno fornito risposta al quesito, accertando che, al contrario, almeno tre delle otto campagne pubblicitarie oggetto di contestazione (*Fall Winter 2017, PreFall 2018 Spring Summer 2018*) contenevano immagini non conformi agli impegni assunti con l'Accordo.

Ai fini della pronuncia sulla domanda di accertamento negativo proposta da *Parte_1* sarebbe stato sufficiente, a giustificare il rigetto, l'accertamento dell'illiceità anche di una sola delle otto campagne pubblicitarie contestate.

Ritiene, pertanto, la Corte che la valutazione a campione effettuata dagli arbitri sia più che sufficiente a considerare assolto il compito ad essi demandato.

Analoghe conclusioni si impongono anche con riferimento al **settimo motivo** di gravame (di cui si anticipa l'esame per ragioni di connessione) con il quale l'appellante, *mutatis mutandis*, eccepisce un vizio di omessa pronuncia per avere il Collegio concluso, sulla base di un mero accertamento a campione, che anche le campagne pubblicitarie realizzate da *Parte_1* tramite *internet* e *social network* costituissero violazione dell'Accordo (benché l'odierna appellante avesse domandato al Collegio di accertare che nessuna delle 1392 condotte *online* contestate da *Controparte_1* costituisse inadempimento contrattuale).

Anche in questo caso deve escludersi un vizio di omessa pronuncia: il Collegio, una volta accertato che almeno alcune delle immagini diffuse via *internet* da *Parte_1* (in particolare quelle riprodotte nei documenti da 57 a 60 di parte *Controparte_1* e nei documenti da 97 a 100 di parte *Parte_1*) erano in contrasto con gli impegni contrattuali assunti in sede di Accordo, ha rigettato la domanda di accertamento negativo, ritenendo – del tutto correttamente – superfluo procedere ad esaminare “*analiticamente le singole immagini e i singoli siti o account in cui sono postate*” (lodo pag. 71).

Merita, dunque, condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso che il Collegio arbitrale fosse incorso in un vizio di omessa pronuncia, tanto con riferimento al quesito avente

ad oggetto le campagne pubblicitarie istituzionali, tanto con riferimento al quesito relativo alle campagne realizzate tramite *internet* e *social network*.

Parimenti non sussiste il vizio di omessa pronuncia denunciato dalla parte appellante con il **terzo motivo** di gravame.

L'appellante, in particolare, si duole che gli arbitri non abbiano fornito risposta al quesito arbitrale n. 3, con il quale *Parte_1* aveva domandato al Collegio di “*revocare integralmente l’ordinanza cautelare del 12 dicembre 2017 emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio RG 48202/2017*”.

La censura deve essere disattesa poiché il quesito n. 3 era stato espressamente formulato da *Parte_1* come consequenziale rispetto all'accoglimento del quesito n. 2 (con il quale, come si è detto, l'odierna appellante aveva chiesto agli arbitri di accertare che le campagne pubblicitarie contestate da [...] *CP_1* non costituissero violazione dell'Accordo). Si legge, infatti, nelle conclusioni della domanda arbitrale depositata da *Parte_1* : “2) *accertare e dichiarare che le campagne pubblicitarie di Parte_1 di cui in narrativa contestate da Controparte_1 [...] non costituiscono violazione dell'Accordo, e per l'effetto, 3) revocare integralmente l’ordinanza cautelare del 12 dicembre 2017 emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio RG 48202/2017*”.

Gli arbitri, una volta rigettato il quesito n. 2 (sul presupposto che talune delle campagne pubblicitarie contestate contenessero immagini in contrasto con l'Accordo), hanno ritenuto correttamente assorbito il quesito n. 3: nessun vizio di omessa pronuncia è dunque ravvisabile sul punto.

Parimenti infondati si rivelano il **quarto e l'ottavo motivo di appello** (esaminati congiuntamente per ragioni di connessione), con i quali *Parte_1* lamenta un vizio di omessa pronuncia con riferimento, rispettivamente, al quesito n. 4 e al quesito n. 8, entrambi relativi all'ordinanza cautelare del Tribunale di Milano del 12 dicembre 2017.

Parte_1 aveva richiesto al Collegio Arbitrale di accertare e dichiarare che *Controparte_1* non avesse il diritto ad invocare la predetta ordinanza in relazione “*a campagne pubblicitarie diverse dalla campagna Fall winter*” (quesito n. 4) e “*alle comunicazioni e alla pubblicità di Parte_1 effettuate via Internet e social network*” (quesito n. 8).

Ritiene la Corte che il Collegio arbitrale non abbia ommesso di pronunciarsi sui quesiti in esame, ma li abbia implicitamente rigettati nel momento in cui, tenuto conto di tutti gli inadempimenti imputabili a *Parte_1* (ivi compresi quelli realizzati nell'ambito di campagne pubblicitarie istituzionali diverse da quella *Fall winter* 2017, nonché nell'ambito delle comunicazioni via *internet* e *socialnetwork*) ha

rideterminato equitativamente in euro 800.000 le penali dovute da **Parte_1** in applicazione dell'ordinanza del 12 dicembre 2017.

Da tale rideterminazione equitativa è evidentemente conseguito l'assorbimento dei quesiti nn. 5 e 6 con i quali **Parte_1** aveva chiesto, rispettivamente, di *“dichiarare che la penalità di mora stabilita nell'ordinanza cautelare del 12 dicembre 2017 emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio RG 48204/207 è iniqua e contraria allo spirito dell'Accordo”* (quesito n. 5) e di *“accertare che [...] **CP_1** ha agito in maniera contraria agli obblighi di buona fede [...] nel pretendere il pagamento dell'importo di euro 13.920.393,96 a titolo di penale sulla base dell'Ordinanza cautelare del 12 dicembre 2017”* (quesito n. 6).

Non meritano, pertanto, accoglimento il **quinto e il sesto motivo di appello** con i quali **Parte_1** si duole che il Tribunale abbia disatteso la censura di omessa pronuncia sollevata in relazione proprio ai quesiti nn. 5 e 6.

Parimenti deve essere disatteso il **nono motivo** di gravame, avente ad oggetto il preteso vizio di omessa pronuncia in relazione al quesito n.9 (con il quale **Parte_1** aveva chiesto al Collegio arbitrale di accertare che l'utilizzo del segno **Parte_1** ” come insegna di negozi e *corners* non costituisse violazione dell'Accordo.)

Con riferimento ai *corners*, infatti, gli arbitri si sono pronunciati espressamente, giungendo ad un esplicito rigetto della domanda di **Parte_1** . Il Collegio, infatti, dopo aver ritenuto, con valutazione insindacabile in questa sede, che ciascun *corner*, ancorché ubicato nel medesimo grande magazzino, dovesse considerarsi quale unitario e distinto punto vendita (disattendendo, quindi, la tesi contraria sul punto propugnata da **Parte_1**), ha espressamente concluso nel senso che: *“ la prassi adottata da **Controparte_4** di utilizzare il nome “Valentino” indistintamente per tutti corners, anche per quelli destinati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 6 dell'accordo di coesistenza, deve ritenersi in contrasto con lo stesso e quindi in violazione degli impegni così assunti”* (lodo pagg.73-74).

Non sussiste un'omissione censurabile neppure con riferimento alla parte di domanda relativa all'utilizzo del marchio contestato come insegna dei negozi, avendo gli arbitri affrontato la questione e concluso, tuttavia, per l'insufficienza della documentazione in atti a consentire un'adequata deliberazione sul punto.

Nessun vizio di omessa pronuncia è pertanto imputabile al Collegio arbitrale, la cui decisione in questa sede, si ribadisce, non può essere contestata per errori di giudizio, fra i quali rientrerebbe l'eventuale erronea valutazione delle risultanze probatorie [v. Cass. n. n. 21994/2024, in motivazione, ove si legge

che in sede di impugnazione di lodo irrituale è “*preclusa ogni impugnativa per errori incidenti sulla formazione del convincimento attraverso l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti (c.d. errori di giudizio)*”].

Anche il **decimo motivo** di appello, con il quale l'appellante reitera la censura di omessa pronuncia in relazione al quesito n. 10 (“*accertare e dichiarare che nessuna delle condotte [...] contestate da CP_1 [...] ha cagionato un danno risarcibile*”) deve essere disatteso.

Gli arbitri, infatti, si sono pronunciati affrontando la questione del danno conseguenza e svolgendo i seguenti rilievi “*bisogna riconoscere che, come evidenziato dalla difesa di Controparte_4 , nell'arco temporale in questione non è riconoscibile una diminuzione dei ricavi di CP_1 che possa essere imputata alle campagne pubblicitarie della prima...*” (pag. 76 lodo), anche se poi, in relazione alle condotte ritenute inadempienti, hanno reputato, anche al fine di ripristinare e garantire per il futuro l'equilibrio fra le parti alterato dagli inadempimenti di Parte_1 (v. pagg. 76/77 lodo), di riconoscere comunque un ristoro, liquidato in via equitativa.

Sull'**undicesimo motivo** di gravame, si osserva quanto segue.

La parte appellante eccepisce una pretesa violazione del mandato, *sub specie* di ultrapetizione, per avere il Collegio Arbitrale, in assenza di domanda, disposto una condanna risarcitoria a carico di Parte_1 (l'importo di euro 800.000,00 infatti, è stato liquidato dagli arbitri non solo a titolo di penale, ma anche a titolo risarcitorio).

Sul punto si deve preliminarmente osservare che l'art. 808-ter c.p.c., che prevede il vizio di ultrapetizione in relazione all'arbitrato irrituale, non può trovare applicazione diretta nel caso di specie. La clausola compromissoria contenuta nell'Accordo di coesistenza e attivata da Parte_1 risale, infatti al 1996 (nel testo che ha sostituito la clausola originaria risalente al 1979), mentre l'art. 808 ter c.p.c., introdotto con il D. Lgs. n. 40/2006, trova applicazione alle sole convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del decreto.

Come ha osservato la Suprema Corte, quindi, “*L'arbitrato irrituale, quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti, ha natura negoziale e, pertanto, il relativo lodo è impugnabile - fino all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha previsto, con il nuovo art. 808 ter cod. proc. civ., l'annullabilità del lodo in caso di pronuncia su conclusioni esorbitanti dai limiti della convenzione di arbitrato - solo per vizi della volontà negoziale (errore, dolo o violenza) o per incapacità delle parti o degli arbitri. Ne consegue che sia nel caso in cui il ricorrente intenda far*

valere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia nel caso, opposto, in cui sostenga che l'oggetto della decisione corrisponda puntualmente a quello della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato” (Cass. n. 6830/2014; conf. Cass. 14986/21).

Venendo alla fattispecie in esame, va rilevato che gli arbitri hanno disposto la condanna risarcitoria a carico di **Parte_1** anche sul presupposto che quest'ultimo avesse serbato negli anni un contegno scorretto idoneo ad ingenerare in **Controparte_1** un affidamento incolpevole circa la sopravvenuta inefficacia della clausola compromissoria.

E il tema della realizzazione, da parte di **Parte_1**, di condotte incompatibili con la volontà di avvalersi della clausola era stato espressamente sottoposto alla cognizione degli arbitri: [...] **CP_1**, infatti, aveva formulato un'apposita eccezione in tal senso e sul punto si era formato il contraddittorio delle parti.

Ritiene, pertanto, la Corte che la volontà delle parti fosse nel senso di far confluire anche siffatta tematica nel perimetro del mandato conferito agli arbitri.

Le conseguenze che poi gli arbitri ne hanno tratto (giungendo a ritenere le condotte censurate foriere di responsabilità risarcitoria e non già di mera inefficacia della clausola compromissoria) costituiscono questione di merito, peraltro risolta secondo canoni di equità – conformemente alla volontà delle parti – e quindi insindacabile nella presente sede.

Parimenti deve essere disatteso il **dodicesimo motivo** di gravame, con il quale **Parte_1** nuovamente eccepisce un vizio di omessa pronuncia, per non essersi gli arbitri pronunciati sulla circostanza, dedotta da **Parte_1** e oggetto di ampia trattazione nel corso del procedimento arbitrale, per cui [...] **CP_1** avrebbe per decenni tollerato condotte analoghe a quelle poi contestate, solo a partire dal 2017, dinnanzi all'Autorità giudiziaria.

Anche in relazione a tale censura ritiene la Corte che nel lodo non si ravvisi un'omessa pronuncia, quanto, invece, un implicito rigetto derivante dall'accertamento della illiceità delle condotte poste in essere da **Parte_1** e ritenute non conformi all'Accordo.

Se gli arbitri hanno concluso per l'inadempienza di *Parte_1* è perché, evidentemente, hanno ritenuto di disattendere, ancorché implicitamente, la tesi da quest'ultimo propugnata secondo cui le condotte controverse dovessero considerarsi, per prassi ormai consolidata, conformi all'Accordo.

Analoghi rilievi possono essere svolti in relazione al **tedicesimo motivo** di gravame, con il quale l'appellante si duole che gli arbitri abbiano omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento sollevata da *Parte_1*, in via di subordine, nel corso del procedimento arbitrale.

Parte_1, infatti, aveva chiesto al Collegio arbitrale, per l'ipotesi in cui si fosse ravvisato nelle condotte oggetto di contestazione un inadempimento agli impegni assunti con l'Accordo, di accertare che *“tale asserito inadempimento è giustificato ex art. 1460 c.c. dal fatto che a sua volta [...] CP_1 non ha adempiuto a corrispondenti obbligazioni poste a suo carico dall'Accordo”* (pag. 64 domanda di arbitrato).

Ritiene la Corte che anche in questo caso gli arbitri, sia pure implicitamente, si siano pronunciati sull'eccezione in esame e che, pertanto, non sia ravvisabile alcun vizio di omessa pronuncia.

Qualora il Collegio avesse ritenuto gli inadempimenti di *Parte_1* giustificati o comunque giustificabili ai sensi dell'art. 1460 c.c., non avrebbe evidentemente liquidato in favore di [...] *CP_1* una penale di euro 800.000.

Tale penale, infatti, è stata disposta anche in ragione delle accertate violazioni contrattuali, evidentemente ritenute non giustificate dal denunciato inadempimento della controparte.

Non senza considerare che, comunque, l'eccezione di inadempimento in relazione alla quale *Parte_1* lamenta un'omissione di pronuncia non si era neanche tradotta in uno specifico quesito demandato al Collegio arbitrale.

Sul **quattordicesimo motivo** di appello, va osservato quanto segue.

La parte appellante eccepisce la nullità del lodo, lamentando una pretesa violazione del principio della collegialità della decisione.

Ritiene la Corte che la censura, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, sia priva di fondamento.

Il lodo impugnato, come riconosciuto anche dallo stesso Arbitro nominato da *Parte_1* (prof. Meo), risulta essere stato deliberato a maggioranza degli Arbitri riuniti in conferenza personale e plenaria nella sede romana del Collegio Arbitrale in data 11 settembre 2021; esso reca altresì le sottoscrizioni apposte il giorno successivo da tutti gli arbitri.

Ciò è sufficiente, ad avviso della Corte, ad escludere la violazione del principio della collegialità, essendo pacifico e documentato che la decisione sia stata assunta con la partecipazione di tutti gli arbitri riuniti in conferenza personale.

Né alcuna rilevanza può assumere la circostanza per cui, prima della riunione collegiale, il Presidente, (che era anche relatore) abbia trasmesso agli altri arbitri una bozza di lodo.

La predisposizione di un progetto di lodo da discutere poi nella riunione plenaria risponde ad esigenze organizzative (finalizzate ad ottimizzare i tempi della decisione e a favorire il contraddittorio tra i membri del collegio), senza in alcun modo violare il principio della collegialità.

La bozza trasmessa prima della riunione plenaria, infatti, non pregiudica la libertà del collegio di modificare, in tutto o in parte, o integrare la decisione nel corso della discussione.

Infondato, infine, si rivela anche il **quindicesimo e ultimo motivo** di appello.

Con tale doglianza, come si è detto, la parte appellante eccepisce l'annullabilità del lodo ai sensi degli artt. 1427 e 1428 c.c. per essere il Collegio arbitrale incorso in un errore di fatto essenziale in relazione ai seguenti profili:

- i. nozione di *groupage*;
- ii. numero di campagne pubblicitarie istituzionali oggetto di contestazione;
- iii. perimetro della domanda di accertamento negativo formulata con riferimento alle comunicazioni via *internet* e *social network*;
- iv. elementi costitutivi della domanda avente ad oggetto le insegne dei negozi e dei *corners*.

In relazione al profilo *sub* i. si rimanda a quanto già osservato in sede di esame del primo motivo di gravame.

Sul profilo *sub* ii., osserva la Corte che la censura della parte appellante – secondo cui gli arbitri non si sarebbero avveduti, per effetto di una erronea percezione della realtà fattuale, che le campagne oggetto di contestazione fossero otto e non solo tre – risulta smentita *per tabulas* dalla *dissenting opinion* del prof. Meo che, infatti, nella propria opinione dissenziente, fa espresso riferimento anche a campagne diverse ed ulteriori rispetto alle tre esaminate in sede di lodo, rendendo così evidente che il Collegio avesse ben percepito che le contestazioni riguardavano, nel complesso, otto campagne pubblicitarie (nondimeno ritenendo sufficiente, ai fini di una delibazione sul punto, procedere ad un esame a campione, analizzandone solo tre).

Parimenti non può trovare accoglimento la doglianza di parte appellante secondo cui gli arbitri non avrebbero correttamente percepito che la domanda di accertamento negativo di cui al quesito n. 7

facesse riferimento a tutte le 1392 comunicazioni via internet e *social network* contestate da [...] CP_1 (sub iii).

Dalla lettura del lodo emerge, infatti, con chiarezza che gli arbitri erano perfettamente consci del fatto che Parte_1 aveva chiesto una valutazione specifica in relazione ad ogni singolo uso digitale contestato e che, tuttavia, il Collegio ha ritenuto che non avesse “*sensu considerare analiticamente le singole immagini e singoli siti o account in cui sono postate*” e che fosse a tal fine sufficiente “*aver indicato i criteri valutativi utilizzabili*” (lodo pag. 71).

In ordine agli elementi costitutivi della domanda di accertamento riferita all'utilizzo dei segni contestati nei negozi e nei *corners* (sub iv.), l'appellante lamenta un duplice errore fattuale, che, tuttavia, ad avviso della Corte, non sussiste.

Gli arbitri, secondo Parte_1, sarebbero incorsi in una alterata percezione degli elementi di fatto avendo ritenuto che la documentazione versata in atti non fosse sufficiente per una compiuta deliberazione in relazione al quesito n. 9 (relativo all'utilizzo del segno “ Parte_1 ” sulle insegne dei negozi).

Il Collegio arbitrale, tuttavia, come si è già detto nell'esame di altro motivo, non è incorso sul punto in una erronea valutazione in fatto, avendo gli arbitri correttamente percepito il materiale probatorio fornito dalle parti, ma avendolo ritenuto, con una valutazione in diritto, inidoneo a “*valutare se in che termini [l'accordo] sia stato rispetto oppure no in concreto*” (lodo pag. 73): tale valutazione del materiale probatorio, che esprime un giudizio, non è sindacabile in sede di impugnazione (v. Cass. n. 11678/2001 “*L'errore rilevante attinente alla formazione della volontà degli arbitri è esclusivamente quello che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici (o viceversa), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia*”; conf. Cass. 18577/2004).

Sotto altro profilo, gli arbitri, secondo l'appellante, sarebbero incorsi in un errore rilevante ai sensi degli artt. 1427 e 1428 c.c. laddove avrebbero “*dato per incontroverso che ciascun corner offrisse solo una singola tipologia di prodotti quando invece si trattava di dato controverso*” (testuale appello pag. 77).

Sul punto è sufficiente osservare che gli arbitri hanno ritenuto violativo dell'Accordo l'utilizzo del marchio **Parte_1** " quale insegna dei *corners* destinati "soprattutto" a commercializzare i prodotti appartenenti alla categoria merceologica 18 (lodo pag. 74).

L'utilizzo dell'avverbio "soprattutto" è di per sé sufficiente ad escludere l'errore percettivo denunciato dalla parte appellante, rendendo evidente che gli arbitri avevano ben inteso che ciascun *corner* vendesse diverse tipologie di prodotto.

L'appello proposto da **Parte_1** deve, pertanto, essere integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

Al rigetto del gravame consegue *ex art.* 91 c.p.c. la condanna della parte appellante al pagamento integrale delle spese di lite che si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.

Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 *quater* D.P.R. 115/02 per il versamento da parte di **Parte_1** dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 *bis* art. 13 cit.

PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così dispone:

- rigetta l'appello proposto da **Parte_1** **Parte_2** e [...] **Parte_3** e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 7738/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna **Parte_1** **Parte_2** **Parte_3** al pagamento delle spese di lite in favore di **Controparte_1** liquidate in complessivi euro 18.511,00 oltre spese generali (15%), Iva e Cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 *quater* D.P.R. 115/02 per il versamento da parte di **Parte_1** **Parte_2** e [...] **Parte_3** dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 *bis* art.13 cit.

Così deciso in Milano, il 18.2.2026

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Domenico Bonaretti